

Sulla base del protocollo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 15 febbraio u.s., sono stati avviati diversi tavoli tecnici finalizzati a condividere percorsi organizzativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che hanno anzitutto interessato le problematiche relative ai tempi di lavoro.

Un primo obiettivo è quello di dare **maggiore flessibilità allo svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato**, peraltro in armonia con le semplificazioni già introdotte dalla circ. n. 2/2017 che, ad esempio, ha previsto la possibilità di elaborare una programmazione plurisettimanale ed ha eliminato la c.d. procedimentalizzazione delle pratiche ispettive.

Tale flessibilità vuole dunque andare incontro a due esigenze prioritarie: quella di una **maggiore efficacia degli accessi ispettivi**, che devono evidentemente svolgersi secondo tempistiche legate all'esercizio dell'attività imprenditoriale e quella di una **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, che va considerata anch'essa una priorità per tutto il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ferme restando dunque le novità che saranno introdotte all'esito di uno specifico tavolo tecnico in tema di orario di lavoro del personale che riveste una qualifica diversa da quella ispettiva, in questa sede si forniscono le seguenti indicazioni che interessano **il solo personale ispettivo adibito in via esclusiva all'attività di vigilanza**.

#### **Programmazione dell'attività di vigilanza**

Nel richiamare quanto già evidenziato con la citata circ. n. 2/2017, secondo la quale la programmazione della vigilanza previdenziale e assicurativa avviene di norma su base plurisettimanale o mensile, occorre qui specificare che tale modalità **si estende anche alla vigilanza lavoristica, ordinaria e tecnica**.

In tal caso, in fase di programmazione, il personale incaricato sarà autorizzato alle necessarie missioni con riferimento all'arco temporale prescelto e agli obiettivi ispettivi assegnati, salvo un analitico rendiconto dell'attività svolta come di seguito meglio specificato.

#### **Collocazione temporale dell'orario di lavoro**

Va anzitutto chiarito che le seguenti indicazioni non vanno ad interessare né l'orario di lavoro del personale ispettivo, che evidentemente resta fermo sulle 36 ore settimanali, né il suo ordinario svolgimento su base settimanale (lunedì-venerdì).

Non sono neanche interessati gli altri istituti regolamentati dalla legge o dalla contrattazione collettiva quali, ad esempio, il lavoro straordinario o il diritto al riposo compensativo.

In questa sede ci si limita pertanto a fornire indicazioni volte ad una **flessibilità "giornaliera" della prestazione svolta in servizio esterno** e alla **tracciabilità della stessa**.

#### **Collocazione dei "rientri" settimanali**

Fermi restando gli opportuni approfondimenti con le parti sociali e una valutazione di impatto economico sulla estensione, per tutto il personale ispettivo, dell'orario delle 7 ore e 12 minuti, attualmente la

prestazione giornaliera del personale ispettivo prevede, nella maggior parte dei casi, una durata di 6 ore con due “rientri” a settimana di 9 ore (più evidentemente la pausa per il consumo dei pasti). Nell’ambito dei nuovi criteri di flessibilità va sin da subito chiarito che, in tali ipotesi, i “rientri” settimanali **non dovranno essere collocati sempre nelle stesse giornate** (ad es. il martedì e il giovedì) ma in funzione dell’attività da svolgere, così come organizzata dallo stesso ispettore.

#### **Collocazione della durata giornaliera della prestazione in un arco temporale prestabilito**

La collocazione, all’interno della singola giornata lavorativa, dell’orario di lavoro giornaliero (6, 7.12 ovvero 9 ore) **dovrà essere funzionale allo svolgimento dell’attività di vigilanza**, sia con riferimento all’accesso ispettivo, sia con riferimento agli altri adempimenti connessi agli accertamenti ispettivi. Più in particolare, l’attività dovrà essere collocata **nell’ambito di un arco temporale giornaliero fra le ore 7.30 e le ore 19.30** e la sua collocazione avverrà **a scelta dell’ispettore**, salvo straordinarie esigenze di coordinamento con altre unità ispettive, così come avviene nel caso di attività di vigilanza per cui si rende necessaria la presenza di unità ispettive ulteriori rispetto alla consueta coppia. In altri termini gli accessi ispettivi saranno effettuati negli orari concordati tra il personale di vigilanza interessato **in funzione di criteri in grado di garantire la massima “produttività” degli stessi**.

Qualora la giornata lavorativa **non** preveda alcun accesso ispettivo e **non** sia programmato servizio interno, lo stesso personale sarà libero di svolgere gli altri adempimenti connessi all’accertamento sia in Ufficio o presso le sedi degli Istituti, sia presso il professionista, sia in qualsiasi altro luogo che risulti funzionale agli accertamenti e allo sviluppo della pratica ispettiva, garantendo evidentemente il rispetto della durata della prestazione giornaliera prevista (salvo quanto di seguito specificato).

A titolo **meramente esemplificativo**, l’ispettore potrà dunque iniziare la prestazione lavorativa alle ore 9.30, terminando la prestazione alle ore 19.00 (nella giornata di 9 ore, compresa la pausa), ovvero alle ore 15.30 (nella giornata di 6 ore) o, ancora, alle ore 17.12 (qualora fruisca di un orario di 7 ore e 12 minuti).

#### **Collocazione “speciale della prestazione lavorativa”**

Determinate azioni di vigilanza sono notoriamente svolte – sia per necessità (ad es. sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di lavoro notturno), sia per una maggiore efficacia – secondo tempistiche diverse da quelle ora descritte. In particolare, può rendersi necessario o opportuno svolgere accessi ispettivi in fasce orarie ricomprese nell’intervallo **dalle 19.30 alle 7.30** del mattino ovvero il sabato o la domenica e tali attività sono accompagnate da **una adeguata incentivazione secondo le misure previste dal D.L. n. 145/2013** e fermi restando gli *“ulteriori incrementi retributivi già previsti dalla contrattazione collettiva in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario e/o festivo ed il rispetto della disciplina in materia di risposi giornalieri e settimanali”* (v. da ultimo protocollo 23 maggio 2016).

Al riguardo va prestata particolare attenzione, quando è svolta attività lavorativa in tale fascia oraria, al rispetto degli obblighi di riposo giornaliero.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora sia effettuata un’attività di vigilanza notturna che impegni

il personale per 6 ore (ad es. dalle ore 20.00 alle ore 2.00) lo stesso non potrà iniziare la nuova giornata lavorativa prima delle ore 13.00 (tenuto conto dell'obbligo del riposo giornaliero delle 11 ore consecutive).

Analogamente, l'attività ispettiva svolta il sabato e la domenica comporterà dei riposi compensativi in un qualsiasi altro giorno del mese fermo restando, in tal caso, il rispetto delle disposizioni in materia di riposi settimanali (art. 9, D.Lgs. n. 66/2003).

### **Compensazioni dell'orario**

In tutte le ipotesi descritte di flessibilità nella collocazione della prestazione giornaliera di lavoro può risultare che la sua durata sia minore o maggiore di quella prevista nella singola giornata.

Può ad esempio avvenire che una delle imprese da sottoporre ad ispezione venga trovata chiusa e si debba terminare anzitempo la prestazione o, viceversa, l'accesso ispettivo si riveli più impegnativo in ragione del numero dei lavoratori trovati intenti al lavoro ovvero perché sono in corso delle attività di U.P.G. non rinviabili.

Nel primo caso sarà dunque possibile terminare la prestazione prima dell'orario giornaliero previsto (ad es. è prevista una durata di 6 ore e si terminerà dopo sole 4 ore). **Il tempo non lavorato potrà dunque essere recuperato nel corso del mese di riferimento.**

Nel secondo caso, sarà possibile compensare le ore lavorate in più **riducendo la durata di una giornata lavorativa nel corso del mese ovvero chiedere il pagamento delle ore di lavoro straordinarie.**

Ciò che pertanto conta è il rispetto delle 36 ore settimanali rispetto alle quali, come si dirà, **sarà inoltre valutata insieme alle parti sociali l'introduzione di una flessibilità su base plurisettimanale**, in modo tale che le 36 ore settimanali corrispondano ad una "media" su un arco temporale mensile o ultra-mensile.

### **Lavoro straordinario**

Nulla cambia rispetto allo svolgimento del lavoro straordinario. Di norma lo stesso dovrà essere autorizzato **in via preventiva** – anche telefonicamente – **salvo i casi in cui ciò non risulti possibile** (ad esempio in sede di svolgimento di un accertamento negli orari notturni ovvero di attività di U.P.G. non rinviabili). In tali casi il personale ispettivo darà evidentemente conto al Dirigente o al Capo area, nell'ambito del report di cui si è già accennato, delle impossibilità di richiedere preventivamente l'autorizzazione.

Va altresì evidenziato che, ad ogni buon conto, il lavoro straordinario **dovrà ritenersi assolutamente contenuto in ragione della responsabilità, assegnata al personale ispettivo, di scegliere la collocazione del tempo giornaliero della prestazione in funzione dell'attività da svolgere.**

### **Tracciabilità della prestazione**

La maggior flessibilità dei tempi della prestazione di lavoro in servizio esterno non incide evidentemente sulla necessità di tracciarla. Va evidenziato che, in relazione a talune attività, la tracciabilità della prestazione è in parte garantita dagli stessi verbali sottoscritti dal personale ispettivo. Ciò avviene, ad esempio, con il verbale di primo accesso ispettivo, in cui è riportata l'ora di inizio e fine dell'accesso o, qualora sia redatto, con il verbale interlocutorio.

L'attività di vigilanza tuttavia non si riduce evidentemente agli accessi ispettivi ma, oltre ai tempi necessari per raggiungere luoghi sempre diversi, è in gran parte dedicata alla audizione di persone e alla verifica dei documenti, allo studio della pratica e alla redazione di tutti gli atti necessari.

Tali attività verranno dunque tracciate attraverso un report da consegnare settimanalmente al rispettivo responsabile di Area (o con immediatezza nel caso si ravvisi la necessità di rendicontare subito l'attività giornaliera, ciò che avviene ad esempio in caso di sinistro). Il report, redatto a cura e sotto la responsabilità di ciascun ispettore, indicherà la **durata della prestazione in termini di ore, il luogo e la pratica in lavorazione** mentre, nel caso di programmazione in servizio interno, considerato già l'utilizzo del badge, sarà sufficiente spuntare la relativa casella.

Il report sarà successivamente ed in tempi rapidi **informatizzato** con l'inserimento di specifiche funzionalità all'interno dello SGIL al fine di **introdurre ulteriori semplificazioni**.

Da ultimo si ritiene utile specificare che il personale comandato ad effettuare l'attività in "servizio esterno" potrà comunque – ove lo ritenga funzionale e più agevole allo svolgimento degli adempimenti legati all'istruttoria e alla definizione della pratica – utilizzare la postazione di lavoro presso la sede dell'Ufficio di appartenenza. In tal caso, l'utilizzo del badge per accedere ai locali dell'Ufficio sarà funzionale esclusivamente a ragioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e **non alla rilevazione della durata della prestazione**.

Viceversa, per le giornate non collegate allo svolgimento dell'attività di vigilanza (ad es. attività formativa, informativa e di aggiornamento, incontri periodici con il personale ispettivo, confronto con i responsabili sullo sviluppo delle pratiche assegnate, svolgimento di conciliazioni monocratiche ecc.) – e quindi **non qualificate come "servizio esterno"** – l'utilizzo del badge sarà evidentemente necessario **anche per la tracciabilità della durata della prestazione**.

Anche in tali casi – cioè in giornate di programmazione in servizio interno – può tuttavia risultare necessario svolgere talune attività in servizio esterno, in relazione alle quali sarà sufficiente utilizzare i consueti "codici timbro" in uscita dall'Ufficio. In tali occasioni il report sarà integrato con l'indicazione della attività in servizio esterno espletata.

### **Sperimentazione**

Il tavolo tecnico istituito ai sensi del citato protocollo del 15 febbraio u.s. valuterà ogni tre mesi gli effetti derivanti dalla applicazione delle citate indicazioni che, in ogni caso, **saranno sperimentate su alcune realtà territoriali individuate in sede di tavolo tecnico**.

Come già accennato, la maggior flessibilità introdotta con tali prime indicazioni ha l'obiettivo di garantire, da un lato, una più ampia conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, dall'altro, una maggior efficacia della vigilanza, meno legata al rispetto di rigide tempistiche di lavoro con effetti finanziari legati ad un risparmio di spesa in termini di lavoro straordinario; risparmi che potranno essere utilizzati per una più ampia estensione dell'orario delle 7 ore e 12 minuti.

In una fase successiva e in coerenza con la programmazione degli interventi ispettivi, potrà essere attivato l'orario plurisettimanale facendo ricorso ad una programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali

e annuali, nel rispetto dell'articolo 19 del CCNL 1994/1997, delle previsioni contenute nelle "Premesse" e nell'articolo 2 del CCNL "Tipologie orario lavoro art. 19, c. 5, CCNL del 16-5-1995" sottoscritto il 12/1/1996.

Di tale aspetto si darà notizia successivamente ai primi monitoraggi effettuati in sede di tavolo tecnico.